

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

1 - Gli impianti sportivi comunali sono concessi annualmente in gestione alle locali Associazioni Sportive, Enti di propaganda sportiva riconosciuti dal CONI, Istituti scolastici, Organizzazioni Parrocchiali e di Quartiere, che esulino da qualsiasi aspetto professionistico e commerciale, sia come regione sociale che come prestazione d'opera;

2 - L'Amministrazione Comunale, prima della scadenza delle singole concessioni, può deliberare in ordine agli intendimenti futuri relativi alla gestione degli impianti;

3 - I criteri preferenziali per l'individuazione dei soggetti, cui concedere la gestione degli impianti sportivi, tra le organizzazioni dichiaratesi interessate, sono i seguenti:

a) - Organizzazioni sportive che svolgano attività riferita all'impianto oggetto di concessione;

b) - nel caso di impianti insistenti nelle frazioni, nel rispetto delle disposizioni del precedente punto a), la preferenza verrà data alle Organizzazioni sportive di ogni singola frazione;

c) - qualora dovessero pervenire più offerte di gestione per uno stesso impianto, a parità delle condizioni di cui ai punti precedenti, si terrà conto del maggior numero di tesserati nel settore giovanile;

d) - **l'impianto da calcio di Padiglione è concesso unitamente allo Stadio Diana in quanto considerato impianto di servizio al principale;**

e) - **alla stessa organizzazione sportiva non può essere concesso, salvo motivata deroga, più di un impianto, fatta eccezione di quanto precisato al precedente punto d); in ogni caso non possono essere dati in concessione al medesimo gestore più di due impianti sportivi;**

f) - vengono escluse dall'assegnazione le organizzazioni risultati inadempienti in precedenti gestioni.

4 - In base alle effettive disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale può intervenire economicamente, a titolo di corrispettivo da assoggettarsi ad IVA, per la prestazione del servizio di gestione, tenuto conto dell'intero budget, di tutte le spese documentabili con particolare riguardo a quelle per consumi e custodia.

5- La Giunta Comunale, con apposito atto, approverà l'elenco delle organizzazioni risultanti idonee all'assegnazione delle concessioni, con indicazione degli eventuali corrispettivi da erogarsi, proposto dal Dirigente responsabile, sentito l'Assessore. La somma così riconosciuta verrà annualmente erogata con liquidazione posticipata trimestrale successivamente alla sottoscrizione delle singole convenzioni che il Dirigente responsabile provvederà a stipulare secondo il seguente dispositivo:



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)

Prot.

CONVENZIONE DI GESTIONE

Rilevato che per l'impianto sportivo comunale " _____ ", è stata scelta la gestione esterna in concessione alle locali Ass.ni Sportive, Enti di Propaganda sportiva riconosciuti dal CONI, Istituti Scolastici, Organizzazioni Parrocchiali e di Quartiere previa stipula di convenzione, che esulino da qualsiasi aspetto professionistico e commerciale, sia come ragione sociale che come prestazione d'opera;

Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 82 del 21/06/2000 ha approvato il Regolamento per concessione in gestione di impianti sportivi;

Che lo stesso regolamento all'art. 1 prevede che la concessione della gestione di alcuni impianti sportivi possa dare origine al riconoscimento di un corrispettivo da assoggettarsi all'IVA;

TRA

Il Comune di Osimo, rappresentato da _____, Dirigente del Dipartimento _____, nato a _____ il _____, e domiciliato presso il Comune, la quale intervienne ed agisce per nome e per conto dell'Ente stesso,

E

Il Sig. _____, legale rappresentante dell'Organizzazione " _____ " con sede a _____
C.F. _____ di seguito indicata come Concessionaria

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune concede alla Concessionaria _____ la gestione dell'impianto " _____ " dietro pagamento di un canone, ai sensi del regolamento per la



concessione in uso di edifici e strutture comunali destinate ad attività culturali, ricreative e sportive, approvato con atto C.C. n. 38 del 25/02/2000 e C.C. n. 113 del 4/7/2001.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla Concessionaria. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Art. 2 – Scopo della concessione

Lo scopo della concessione è finalizzato a consentire la pratica sportiva del _____
La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) dal _____ al _____

Art. 4 – Uso dell'impianto

La responsabilità per il funzionamento dell'impianto sportivo, accessori e servizi è ad esclusivo carico della Concessionaria che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza.

La Concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il Concessionario si obbliga ad usare gli impianti sportivi, le attrezzature, strutture complementari, i servizi ad essi annessi con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, e terrà comunque sollevato ed indenne il Comune di Osimo da qualsiasi responsabilità per eventuali danni od incidenti che si verificassero durante gli utilizzi ad/da atleti e/o persone presenti nell'impianto a qualsiasi titolo. A tale proposito il Presidente (o legale rappresentante) dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che la Società è coperta per qualsiasi incidente, infortunio o danno anche a terzi da apposita polizza assicurativa R.C. **A tale fine il concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità derivante dalla qualità di gestore di impianti sportivi ed organizzatore di eventi sportivi, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro. La suddetta polizza di responsabilità civile verso terzi, nella quale il Comune dovrà essere considerato terzo, sarà finalizzata alla copertura dei rischi della gestione del servizio per lesioni a persone o per danni alle cose in custodia, da prodursi contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.**

La polizza dovrà risultare vincolata in favore del Comune di Osimo. Relativamente agli impianti chiusi dovrà essere prodotta dalla Società affidataria idonea polizza "Rischio locativo" che assicuri i beni contro eventi derivanti da responsabilità del locatario ex art. 1588 e seguenti codice civile.

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei terreni e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Personale di servizio

Il Concessionario provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di uno o più suoi associati responsabili delle manutenzioni, apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti in oggetto.

Il personale deve essere responsabilizzato ed utilizzato in modo che l'impianto sia completamente agibile ed efficiente all'utilizzo; tramite il suo operato il Concessionario assicurerà il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti, manterrà in perfetta efficienza le strutture ed attrezzature sia nei periodi di funzionamento che in quelli di chiusura.

Art. 6 – Apertura dell'impianto (ove necessario)

L'orario di funzionamento dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive è così previsto:

ORARIO ESTIVO (dal _____ al _____)

LUNEDI dal _____ al _____

MARTEDI dal _____ al _____

MERCOLEDI dal _____ al _____

GIOVEDI dal _____ al _____

VENERDI dal _____ al _____

SABATO dal _____ al _____

DOMENICA dal _____ al _____

ORARIO INVERNALE (dal _____ al _____)

LUNEDI dal _____ al _____

MARTEDI dal _____ al _____

MERCOLEDI dal _____ al _____

GIOVEDI dal _____ al _____

VENERDI dal _____ al _____

SABATO dal _____ al _____

DOMENICA dal _____ al _____

Art. 7 – Tariffe da applicare

Il Concessionario potrà richiedere a associazioni, gruppi sportivi, utenti individuali, un rimborso spese sulla base di una tariffa oraria autorizzata e concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare, previo debito preavviso, gli impianti sportivi oggetto della concessione e il personale di servizio, senza intralciare l'attività del Concessionario relativa ad impegni ufficiali sportivi già fissati.

Nulla sarà preteso dal Concessionario per le richieste concernenti le predette necessità comunali.



Le Società Sportive individuate dall'Amministrazione Comunale utilizzeranno l'impianto sportivo e le sue strutture secondo modalità all'uopo comunicate dall'Assessorato allo Sport.

Art. 8 – Danni all'impianto

I danni provocati da giocatori e da spettatori per l'utilizzo dei campi da gioco, dei manufatti, delle attrezzature e degli arredi e causati in dipendenza dell'attività sportiva saranno posti a carico dell'Associazione sportiva concessionaria, in quanto ritenuta direttamente responsabile, fatta eccezione per quelli intervenuti durante le manifestazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Contabilità e gestione economica

Al concessionario fanno carico tutti i servizi di contabilità e gestione economica del complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

Le quote del rimborso spese corrisposte da terzi richiedenti per l'utilizzo della struttura sportiva verranno introitate direttamente dal Concessionario, sollevando da ogni responsabilità al riguardo il Comune di Osimo.

Il Comune rimane altresì estraneo nei confronti di obbligazioni che il Concessionario costituisca con privati, Enti Pubblici e privati, Associazioni, e nei confronti di qualsiasi altro rapporto giuridico sorto con terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione riguardanti i suddetti impianti sportivi e l'attività in esso esplicata.

Art. 10 – Consumi e manutenzione ordinaria

Tutte le spese di gestione riguardanti il riscaldamento, consumi di acqua, luce, gas, pulizie, acquisti di materiali occorrenti al funzionamento degli impianti e della pulizia dei locali, esecuzioni dei lavori di ordinaria manutenzione (come da apposito allegato), imposte, tasse, ed altri oneri in genere dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione sono a carico del Concessionario che provvederà alle intestazioni delle utenze.

Art. 11 – Manutenzione straordinaria

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.

Tutti gli interventi da parte del Comune dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento dell'attività e, pertanto, preferibilmente nei periodi di chiusura dell'impianto. La Concessionaria potrà effettuare direttamente, previo parere autorizzatorio di spesa degli Assessorati allo Sport e LL.PP. e successivo accordo con l'ufficio LL.PP., gli interventi di natura urgente previsti a carico del Comune, addebitandone a quest'ultimo gli oneri relativi.

Art. 12 – Pubblicità commerciale

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni,



standardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico della Concessionaria l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 13 – Esercizio dell'attività di bar-ristoro (per gli impianti ove esiste)

La Concessionaria è autorizzata a gestire il servizio di bar, tavola-calda/ristoro, esistente all'interno dell'impianto.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società Concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

E' data facoltà alla Concessionaria di sub-concedere separatamente il suddetto esercizio di bar. La Concessionaria dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.

Se entro 30 gg., l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il sub-concessionario e la Concessionaria rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 14 – Cauzione

La concessionaria non è tenuta alla presentazione di deposito cauzionale per effetto della presentazione delle polizze assicurative di cui al precedente art.4.

Art. 15 – Corrispettivo a carico del Comune (se riconosciuto)

Il Comune di Osimo riconosce per il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione un corrispettivo di € _____ da assoggettarsi a IVA che verrà erogato in forma trimestrale posticipata dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 16 – Rinnovo della gestione

Alla scadenza della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà del rinnovo espresso della concessione per la gestione, a parità di tutte le altre condizioni, come segue:

- a) per un periodo massimo di anni 5 (cinque) **ovvero di anni 10 (dieci)** in presenza di offerte economiche, a livello di opere di miglioramento degli impianti, ritenute tecnicamente valide dagli organi competenti. A tal fine il concessionario, dovrà presentare, entro il 30 settembre precedente alla scadenza della presente convenzione, all'Amministrazione Comunale un



progetto esecutivo di opere di miglioramento completo di tutti gli elaborati per le valutazioni del caso;

- b) per il periodo di anni 1 (uno) qualora il concessionario proponga una riduzione del corrispettivo in godimento pari almeno al 10%.

Art. 17 – Revoca della concessione

In caso di accertate e/o ripetute violazioni della presente convenzione il Comune si riserva la facoltà discrezionale di revocare l'affidamento.

Per violazioni di lieve entità il Comune procederà, previo contraddittorio, applicando penali per l'importo da stabilirsi tra un minimo di € 51,65 ed un massimo di € 258,23. In presenza di corrispettivi ancora da erogarsi, tali penali potranno essere trattenute sugli stessi.